

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 790

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORLANDO, FERRANTI, ROSSOMANDO**

Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene

*Presentata il 17 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'attuale condizione delle carceri italiane contraddice radicalmente l'intento delineato nella Carta fondamentale. Le condizioni di sovraffollamento sono oramai un dato notorio e, tra i molti sintomi di disagio, non si può non segnalare che il tasso di suicidi riscontrabile in carcere è di gran lunga superiore a quello registrato tra tutta la popolazione residente in Italia.

Se le carceri italiane sono giunte ad una situazione che è non più tollerabile, bisogna chiedersi perché. Vi è stata da vari anni una contrazione, in nome delle politiche di sicurezza, della possibilità di utilizzo delle cosiddette « misure alternative »; sono costanti l'elaborazione di nuove figure di re-

ato, utili a rispondere a vere o presunte emergenze, l'introduzione di ipotesi di custodia cautelare obbligatoria, l'innalzamento delle pene per reati di non particolare allarme sociale o riconnessi ad una mera condizione di irregolarità sul territorio nazionale operata al solo e dichiarato fine di consentire l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il caso emblematico è rappresentato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta « legge ex Cirielli »), che ha accorciato i tempi di prescrizione per alcuni reati e ha introdotto limiti alla concessione delle misure premiali ai recidivi reiterati, categoria che ricomprende in sé anche reati per fatti di scarso allarme sociale e per fatti distanti

decenni nel tempo. L'11 e 12 gennaio 2011, con la discussione e la votazione delle mozioni Bernardini ed altri n. 1-00288, Vietti ed altri n. 1-00240, Di Stanislao ed altri n. 1-00301, Franceschini ed altri n. 1-00302 e Vitali, Brigandì, Belcastro ed altri n. 1-00309, e l'11 aprile e il 18 maggio 2011, con la discussione e la votazione delle mozioni Della Vedova ed altri n. 1-00612, Rao ed altri n. 1-00614, Ferranti ed altri n. 1-00615, Costa, Lussana, Belcastro ed altri n. 1-00616, Bernardini ed altri n. 1-00617, Di Pietro ed altri n. 1-00618 e Mosella ed altri n. 1-00619, la Camera dei deputati si è occupata della situazione del sistema carcerario italiano.

La condizione carceraria in Italia rimane uno dei problemi più acuti all'interno del settore della giustizia.

In particolare, la modifica del comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà (introdotta dalla « legge ex Cirielli ») preclude ai condannati recidivi reiterati l'accesso alla detenzione domiciliare negli ultimi due anni di pena, senza tener conto che è opportuno che l'effettiva pericolosità dei condannati possa essere rimessa alla valutazione della magistratura di sorveglianza senza che vi siano irragionevoli preclusioni.

Occorre rafforzare le piante organiche degli uffici di sorveglianza e favorire, nell'ambito di una corretta collaborazione istituzionale, l'elaborazione di linee guida o di protocolli operativi utili a rendere chiara la legittimità di alcuni criteri di priorità nell'azione della stessa magistratura di sorveglianza.

Il sovraffollamento in particolare costituisce una vera e propria « piaga » del sistema carcerario, che ciclicamente torna ad acuirsi.

A tal fine sono necessarie misure che incidano stabilmente sull'assetto complessivo dell'ordinamento penitenziario, non più misure temporanee.

Con la presente proposta di legge, che riproduce il contenuto dell'atto Camera n. 4669 presentato nella scorsa legislatura, si intende muovere un primo passo nella direzione ora indicata: essa si prefigge, infatti, in particolare, di rendere stabile il meccanismo adottato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, la cui temporaneità non è stata superata dal decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, e di abrogare gli effetti nefasti della « legge ex Cirielli » in tema di trattamento penitenziario del recidivo reiterato, senza per questo far venir meno le esigenze connesse alla certezza della pena e alla sicurezza dei cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: « Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, » sono soppresse.

## ART. 2.

*(Modifiche al codice penale in materia di recidiva).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: « dall'articolo 99, quarto comma, nonché » sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: « l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, da un terzo fino a due terzi ».

## ART. 3.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di esecuzione della pena).*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-ter:

1) al comma 01, le parole: « né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale » sono soppresse;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-bis le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

c) l'articolo 50-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 50-bis – (Concessione della semilibertà ai recidivi) – 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis solo dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena »;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è abrogato.

